

2) Nel caso in cui la Corte fornisca una risposta negativa alla prima questione:

Se l'articolo 4, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera j), del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che il negato imbarco possa essere comunicato al passeggero non consenziente, con effetto a carico del vettore aereo operativo, anche dal vettore aereo contrattuale che abbia concluso con quest'ultimo un accordo di code-sharing concernente il volo.

(¹) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln (Germania) il
2 settembre 2022 — Die Länderbahn GmbH DLB e a. / Bundesrepublik Deutschland**

(Causa C-582/22)

(2022/C 441/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Köln

Parti

Ricorrenti: Die Länderbahn GmbH DLB, Prignitzer Eisenbahn GmbH, Ostdeutsche Eisenbahn, Ostseeland Verkehrs GmbH

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Altra parte: DB Netz AG

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 56, paragrafi 1, 6 e 9, della direttiva 2012/34/UE (¹) debba essere interpretato nel senso che un reclamo può essere efficacemente proposto avverso un sistema di imposizione dei canoni anche quando il periodo di validità del canone da esaminare sia già scaduto (reclamo contro un cosiddetto canone pregresso).
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l'articolo 56, paragrafi 1, 6 e 9, della direttiva 2012/34/UE debba essere interpretato nel senso che, in caso di controllo ex post di canoni pregressi, l'organismo di regolamentazione può dichiararli inefficaci con effetto ex tunc.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione: se l'interpretazione dell'articolo 56, paragrafi 1, 6 e 9, della direttiva 2012/34/UE non osti ad una normativa nazionale che esclude la possibilità di un controllo ex post dei canoni pregressi con effetto ex tunc.
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione: se l'articolo 56, paragrafo 9, della direttiva 2012/34/UE debba essere interpretato nel senso che le misure correttive ivi previste e rientranti nella competenza dell'organismo di regolamentazione sul piano delle conseguenze giuridiche possono altresì, in sostanza, prevedere il rimborso dei canoni illegittimamente riscossi dal gestore dell'infrastruttura, sebbene le domande di rimborso delle imprese ferroviarie nei confronti dei gestori dell'infrastruttura possano essere fatte valere in sede civile.

- 5) In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione: se il diritto di reclamo avverso i canoni pregressi discenda comunque dall'articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea (TUE), qualora, in assenza di una decisione sul reclamo adottata dall'organismo di regolamentazione, il rimborso dei canoni pregressi illegittimi sia precluso dalle disposizioni di diritto civile nazionale, conformemente alla giurisprudenza della Corte nella causa C-489/15 ⁽²⁾ (sentenza del 9 novembre 2017).

⁽¹⁾ Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (GU 2012, L 343, pag. 32).

⁽²⁾ EU:C:2017:834, CTL Logistics.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 5 settembre 2022 — QM/ Kiwi Tours GmbH

(Causa C-584/22)

(2022/C 441/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: QM

Convenuta: Kiwi Tours GmbH

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2302 ⁽¹⁾

- 1) debba essere interpretato nel senso che, ai fini della valutazione della fondatezza della risoluzione sono rilevanti solo le circostanze inevitabili e straordinarie già verificatesi al momento della risoluzione,
- 2) oppure nel senso che debba tenersi conto anche di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi effettivamente dopo la risoluzione ma prima dell'inizio previsto del viaggio.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1).

Impugnazione proposta il 16 settembre 2022 da Carles Puigdemont i Casamajó e Antoni Comín i Oliveres avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 6 luglio 2022, causa T-388/19, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres / Parlamento

(Causa C-600/22 P)

(2022/C 441/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Carles Puigdemont i Casamajó e Antoni Comín i Oliveres (rappresentanti: P. Bekaert, S. Bekaert, advocaten, e G. Boye, abogado)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Regno di Spagna